



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 22 agosto 2013, n. 35415

Strade - Private e pubbliche - Norme di comportamento del Codice della strada - Ambito di applicazione - Fattispecie in tema di sospensione della patente in relazione ad omicidio colposo in area privata.

Le norme del codice della strada trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni di diligenza e prudenza in relazione allo spostamento di veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in relazione ad un omicidio colposo avvenuto a seguito dell'utilizzo di un veicolo in un area privata). (Cass. Pen., Sez. IV, 22 agosto 2013, n. 35415) - [RIV-1312P1099] Artt. 218, 219, 222 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto in data 22 ottobre 2012, a mezzo del proprio difensore, U. B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 15 ottobre 2012 con la quale il Tribunale di Lecco, sulla congiunta istanza del pubblico ministero e dell'imputato, ha applicato al B. la pena di dieci mesi di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, ai danni di A. V., in Brivio e Lecco, 1'8 ottobre 2010.

Con il proprio ricorso, il B. censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 222 c.d.s., avendo il giudice a quo applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante il reato contestato allo stesso non fosse stato commesso con violazione delle norme sulla circolazione contenute nel codice della strada, in tal modo incorrendo in un'evidente violazione del dettato dell'art. 222 c.d.s. là dove prevede l'applicazione della ridetta sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida solo nel caso in cui i reati di lesioni od omicidio ivi descritti siano commessi con violazione delle norme previste dallo stesso codice, con conseguente danno alle persone.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. - Il ricorso è fondato.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le norme del codice della strada, mentre trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, assumono unicamente il valore di criteri e canoni di comune diligenza e



prudenza in relazione allo spostamento dei veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione, attesa l'indole di comune esperienza generalmente riconosciuta al vigore di tali regole.

In tal senso, questa corte ha già avuto modo di evidenziare come le norme di comportamento relative alla circolazione veicolare, pur trovando applicazione solo limitatamente alle aree destinate ad uso pubblico, devono, sotto il profilo di norme prudenziali di comportamento, essere osservate anche in luoghi privati ove si verifichi traffico di pedoni o di veicoli (Cass., sez. IV, n. 4820/1983, Rv. 159203).

Tale principio ha trovato particolare applicazione, a titolo esemplificativo, nell'ambito di cantieri di lavoro di dimensioni tali da consentire una circolazione veicolare interna, in relazione ai quali questa corte ha statuito, come in genere nelle aree private, la mancata vigenza diretta delle norme di circolazione stradale previste dal codice della strada, data l'esplicita limitazione, contenuta nell'art. 1 dello stesso, alla circolazione sulle strade e data la specifica definizione di "strada" come area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sancita dal successivo art. 2. Tale premessa, nondimeno, non toglie che alcune di tali norme (ossia quelle che s'ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza) siano ugualmente applicabili anche sulla circolazione dei veicoli all'interno di aree private (v. Cass., sez. IV, n. 4705/1991, Rv. 187540).

Le considerazioni che precedono, nel confermare la non applicabilità diretta delle norme del codice della strada alla circolazione dei veicoli interna ad aree private (come avvenuto nel caso oggetto dell'odierno procedimento, relativo a sinistro verificatosi all'interno di un'area privata integralmente recintata), impongono di ritenere errata l'applicazione dell'art. 222 c.d.s. nella specie operata dal giudice a quo, avendo quest'ultimo inflitto al B. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal richiamato art. 222 c.d.s. pur in assenza di alcuna (diretta) violazione di norme dettate dal codice della strada, non potendo procedersi ad alcuna forma di applicazione analogica della norma sanzionatoria de qua in violazione del rigoroso principio di legalità sancito, anche per le sanzioni amministrative, dall'art. 1, L. n. 689/81.

3. - Il riconoscimento della fondatezza delle censure in questa sede sollevate dal ricorrente, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata a carico dell'imputato. (*Omissis*) **[RIV-1312P1099] Artt. 218, 219, 222**